

ALCUNE CONSIDERAZIONI A PARTIRE DA “DIRITTO COSTITUZIONALE E NUOVE TECNOLOGIE”, A CURA DI GIAMPIETRO FERRI, NAPOLI, EDIZIONI ESI, 2022*.

di Elena Rivieccio **

Sommario. 1. Introduzione. – 2. L’impatto dello sviluppo tecnologico sulla comunicazione. – 3. L’esercizio dei diritti e le nuove tecnologie. – 4. Le applicazioni delle nuove tecnologie ai processi decisionali. – 5. Considerazioni conclusive.

174

1. Introduzione.

L’innovazione tecnologica negli ultimi decenni ha avuto una crescita esponenziale che ha impattato in modo rilevante sulla vita delle persone da un punto di vista sociale, culturale, economico e, finanche, antropologico, se solo si pensa al fatto che gli strumenti digitali vengono oggi utilizzati per relazionarsi ad altre persone e per svolgere molteplici attività della vita quotidiana.

Il volume recensito si propone di analizzare le conseguenze prodotte dal progressivo sviluppo delle nuove tecnologie sul diritto¹. Esse, infatti, hanno comportato delle innovazioni sia sul piano individuale che su quello delle relazioni sociali. Per quanto riguarda il primo aspetto, le nuove tecnologie hanno inciso su alcuni diritti, anche di carattere fondamentale², cambiando ed ampliando le modalità di esercizio degli stessi e facendo emergere l’esigenza di regolamentare situazioni connesse, anch’esse rilevanti da un punto di vista giuridico. Allo stesso modo, con riferimento al secondo aspetto, lo sviluppo tecnologico ha influito sulla società democratica considerata nel suo complesso, ad esempio acuendo la crisi di fiducia dei cittadini nelle istituzioni, e, in potenza, potrebbe

* Sottoposto a referaggio.

** Dottoressa in Giurisprudenza – Università di Napoli Federico II.

¹ G. Ferri (a cura di), *Diritto costituzionale e nuove tecnologie*, Napoli, Edizioni ESI, 2022.

² Sul punto v. anche G. Fares, *Diritti sociali e nuove tecnologie*, in P. Costanzo, P. Magarò e L. Trucco (a cura di), *Il diritto costituzionale e le sfide dell’innovazione tecnologica*, *Atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa*, Genova, 18 giugno 2021, p. 69 ss.

incidere sul modo in cui si svolgono alcuni processi decisionali, come il procedimento elettorale.

Lo studio dell'impatto delle nuove tecnologie sul diritto e, in particolare, sul diritto costituzionale viene svolto da tre diverse angolazioni: comunicazione, diritti e processi decisionali. I diversi contributi, da un lato, offrono un'analisi critica delle soluzioni normative già adottate, per valutare gli effetti della loro applicazione; da altro lato, illustrano le proposte di regolamentazione avanzate, per comprendere in prospettiva quali tutele vengono prefigurate a favore dei diritti.

2. L'impatto dello sviluppo tecnologico sulla comunicazione.

Per quanto riguarda la prima parte, dedicata alla comunicazione, occorre innanzitutto tenere presente che lo sviluppo delle tecnologie digitali ha determinato la nascita di nuovi mezzi di comunicazione facilmente accessibili a tutti, attraverso cui ciascuno può esprimere liberamente la propria opinione, ampliando così a dismisura la capacità di comunicare. Alla luce di queste caratteristiche, la Rete è stata considerata, almeno nei primi anni successivi al suo avvento, luogo di massima espressione della libertà, quasi come una “terra promessa della democrazia” – espressione, questa, utilizzata da Fabio Ferrari³ - nella quale si può svolgere il dibattito pubblico e in cui ogni operatore può esercitare la libertà di iniziativa economica, senza interferenze da parte dello Stato⁴. Il contesto digitale si è caratterizzato per una autoregolamentazione⁵, costituita da regole definite dagli amministratori degli spazi digitali e condivise dagli utenti. Per molti anni, infatti, gli Stati hanno regolato solamente nei minimi termini il cyberspazio perché si riteneva che l'introduzione di una normativa statale più stringente avrebbe potuto determinare una compressione della libertà

³ F. Ferrari, *Su possibili abusi della libertà di espressione nel web*, in G. Ferri (a cura di), *Diritto costituzionale e nuove tecnologie*, cit., p. 125.

⁴ Sul punto v. M. Bassini, *Lo statuto costituzionale dei social network: nuovi attori e servizi pubblici?*, in G. Ferri (a cura di), *Diritto costituzionale e nuove tecnologie*, cit., p. 50 che richiama l'iniziale idea, di matrice libertaria e ciberanarcoide, secondo cui Internet avrebbe costituito lo spazio per una possibile competizione di carattere esclusivamente privato, senza alcun condizionamento da parte delle istituzioni statali.

⁵ Richiamano questa convinzione iniziale in senso critico M. Bassini, *Lo statuto costituzionale dei social network*, cit., p. 50 e M. Betzu, *Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale*, in P. Costanzo, P. Magarò e L. Trucco (a cura di), *Il diritto costituzionale e le sfide dell'innovazione tecnologica. Atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa*, cit., p. 39 ss.

d'espressione⁶.

Il percorso lungo il quale si è articolata la crescita della Rete negli ultimi vent'anni ha dato vita ad una realtà dei fatti che supera quanto sostenuto al momento della sua nascita e che ha prodotto un profondo mutamento nelle dinamiche di esercizio della libertà di espressione⁷. Questa trasformazione è stata progressiva ed è caratterizzata da un'ampia affermazione del ruolo degli intermediari e, nello specifico, dei *provider* di servizi digitali delle società di informazioni (*Internet Service Providers*). Le piattaforme digitali utilizzano algoritmi di profilazione che, attraverso le tecniche della *big data analytics*, riescono a monitorare i comportamenti degli utenti e a raccogliere i loro dati, individuando gusti e preferenze allo scopo di tracciare la loro *identità digitale*. Quindi, personalizzano i contenuti per ciascun utente, organizzandoli e rendendo più visibili quelli che sono maggiormente conformi alle sue preferenze, mediante il ricorso a tecniche di *content moderation*. In questo modo, riescono a sfruttare economicamente i dati per fini di marketing e pubblicitari⁸. Tutto questo pone in evidenza la capacità di Internet di incidere sull'esercizio di diritti costituzionali dell'individuo e su valori fondamentali per la società democratica perché le piattaforme *online*, mediante tecniche quali la profilazione degli utenti e la personalizzazione dei contenuti, hanno il potere di controllare ed influenzare le scelte, anche politiche, degli utenti o, comunque, di condizionare la loro volontà⁹.

Bisogna tenere presente il ruolo fondamentale svolto da Internet ai fini dello scambio di informazioni e notizie, un ruolo, questo, ben riassunto nella nota formula *marketplace of ideas*¹⁰. A questo proposito, importanti spunti di riflessione provengono dall'esperienza statunitense. Su di essi si concentra il contributo di Enrico Andreoli¹¹ allo scopo di analizzare i recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte Suprema federale in merito all'esercizio della libertà d'espressione nell'ambiente digitale. I casi più rilevanti, tra quelli

⁶ Rilevano questo timore nella regolamentazione dell'ambiente digitale M. Bassini, op. cit., p. 53 e F. Ferrari, op. cit., p. 127.

⁷ Cfr. M. Bassini, op. cit., p. 51.

⁸ Cfr. M. R. Allegri, *La responsabilità degli intermediari digitali nella proposta di regolamento europeo sui servizi digitali*, in G. Ferri (a cura di), *Diritto costituzionale e nuove tecnologie*, cit., p. 6 e D. Butturini, *Le notizie false su Internet e il ruolo delle piattaforme digitali*, in G. Ferri (a cura di), *Diritto costituzionale e nuove tecnologie*, cit., p. 94.

⁹ In questo senso, esemplare è lo scandalo Cambridge Analytica con riferimento alle elezioni presidenziali americane del 2016 che hanno condotto alla vittoria di Donald Trump.

¹⁰ V. F. Ferrari, *Su alcuni possibili abusi della libertà d'espressione nel web*, cit., p. 131. L'A. richiama questa metafora per porre in evidenza i suoi limiti perché è stata elaborata agli albori di Internet e prima dello sviluppo che l'ha caratterizzato.

¹¹ E. Andreoli, *Freedom of Speech e comunicazione digitale: spunti di riflessione dall'esperienza costituzionale statunitense*, in G. Ferri (a cura di), *Diritto costituzionale e nuove tecnologie*, cit., p. 29 ss.

esaminati dall'autore, sono *Packingam v. North Carolina*¹² e *Knight First Amendment Institute at Columbia University v. Trump*¹³. Le pronunce della Corte Suprema federale sono rilevanti perché assimilano i *social media* a dei *public fora* e affermano l'incostituzionalità di eventuali limitazioni della libertà di parola, effettuate da un soggetto titolare di funzioni pubbliche nell'ambito di un *account* di una piattaforma digitale, in base alla tutela della libertà d'espressione predisposta dal *First Amendment*¹⁴. Tuttavia, l'autore rileva l'esistenza di problemi aperti con riferimento alla possibilità di considerare incostituzionali solamente le restrizioni di questa libertà poste in essere dai *government actors* e non anche quelle realizzate dai proprietari delle piattaforme digitali, che sono, invece, soggetti privati¹⁵.

L'idea del *web* come luogo e strumento ideale per l'esercizio di libertà fondamentali per lo stato democratico, prima tra tutte la libertà d'espressione, è smentita e superata dalle dinamiche che attualmente caratterizzano le piattaforme digitali. In questo senso, il contributo di Fabio Ferrari¹⁶ pone in evidenza come la libertà d'espressione *online* venga utilizzata in modo pretestuoso, a detrimento della qualità del dibattito pubblico e a danno del diritto d'autore. Per quanto riguarda il primo aspetto, l'autore rileva l'esistenza di un paradosso, «ai limiti dell'eterogenesi dei fini», nell'ambito dello spazio digitale¹⁷: viene predisposta una forte tutela della manifestazione del pensiero per tutelare la democrazia, che si basa su un confronto di idee libero; ma risulta evidente il “deteriore stato di salute del dibattito pubblico, causato anche e forse soprattutto dalle nuove forme tecnologiche di comunicazione”¹⁸, mediante le quali si realizza la circolazione di un enorme flusso di informazioni senza un controllo efficace. L'utilizzo più *retorico* della libertà d'espressione, secondo Ferrari, si può rinvenire in relazione al diritto d'autore. Sul punto, l'autore critica il ragionamento svolto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in alcune pronunce¹⁹, in base al quale la tutela del diritto d'autore determina una compressione della libertà

¹² 137 S. Ct. 1730 (2017).

¹³ In particolare, è intervenuta prima la District Court of New York con la decisione 302 F. Supp. 3d 541 (S.D.N.Y., 2018) e poi il Second Circuit, titolare della decisione in grado d'appello, ha confermato la pronuncia di primo grado con la decisione 928 F.3d 226 (2d Circ., 2019).

¹⁴ Cfr. E. Andreoli, *Freedom of Speech e comunicazione digitale*, cit., pp. 35-41.

¹⁵ *Ivi*, pp. 44-45.

¹⁶ Cfr. F. Ferrari, *Su possibili abusi della libertà di espressione nel web*, cit., p. 123 ss.

¹⁷ *Ivi*, p. 129.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Le sentenze analizzate sono Corte Giust., C-466/12, che ha deciso il cd. caso *Svensson*, e Corte Giust., C-169/15, che ha deciso il cd. caso *GS Media*.

d'espressione perché impedisce di accedere a determinati contenuti²⁰.

Un ulteriore aspetto problematico della comunicazione nelle piattaforme digitali è costituito dalla diffusione di notizie false, fenomeno su cui concentra la sua attenzione Daniele Butturini²¹. Le *fake news* creano disinformazione²², incidendo negativamente su alcuni dei presupposti più importanti di una società democratica: la libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'art. 21 Cost., e, di conseguenza, il pluralismo informativo, basato sulla massima diffusione di informazioni di carattere veritiero. Infatti, non si può ritenere che vi sia una libera e genuina manifestazione del pensiero se il processo mediante il quale un soggetto forma le sue opinioni su fatti socialmente rilevanti è viziato perché basato su notizie che sono spacciate per vere, pur essendo false²³. Inoltre, ricorrendo alla profilazione, le piattaforme selezionano i contenuti da rendere visibili agli utenti non tanto in base alla loro veridicità²⁴ quanto in base alla maggiore o minore aderenza alle visioni culturali del soggetto profilato²⁵. In questo modo, il pluralismo viene leso perché viene limitata la varietà di notizie cui il soggetto accede e viene ridotta la possibilità che l'utente, fidelizzato ad una piattaforma, intenda aprirsi ad altre fonti di notizie con le quali confrontare le informazioni frutto della profilazione²⁶.

Alcune caratteristiche della Rete, come la sua capacità di memorizzare in maniera permanente le informazioni immesse *online*, pongono dei problemi anche in relazione al diritto all'oblio. Si tratta di un diritto di matrice giurisprudenziale, concepito come strettamente connesso al diritto alla tutela dell'identità personale, garantito dagli artt. 2 e 3

²⁰ Cfr. F. Ferrari, op. cit., pp. 137-141. L'A. pone in evidenza che in realtà, proteggendo il diritto d'autore, si richiede solamente di riconoscere un giusto corrispettivo al titolare dell'opera e non si impedisce agli utenti di accedere ai contenuti, a meno che per accesso non si intenda la gratuità del prodotto.

²¹ D. Butturini, *Le notizie false su Internet e il ruolo delle piattaforme digitali*, cit., p. 75 ss.

²² *Ivi*, p. 85.

²³ Per quanto riguarda questo aspetto, l'A. condivide l'idea di G. Gemma, *La libertà di formazione del pensiero quale autonomo e specifico diritto costituzionale*, in AA. VV., *Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero, vol. II. La libertà di informazione e la democrazia costituzionale*, Napoli 2014, p. 325 ss. Secondo quest'ultima, la libertà di manifestazione del pensiero si fonda su una vera e propria libertà di formazione del pensiero, intesa come libertà negativa dalla manipolazione del pensiero e, dunque, una situazione giuridica soggettiva che si può opporre alla manipolazione delle informazioni da parte di poteri sia pubblici che privati.

²⁴ Cfr. D. Butturini, *Le notizie false*, cit., p. 103. Sul punto, l'A. fa notare le differenze tra i *social media* e le testate giornalistiche, tenute al rispetto di vincoli giuridici di diritto oggettivo e di norme deontologiche, da p. 92 ss.

²⁵ Vengono a crearsi situazioni note come *eco chamber* – camera d'eco – su cui si veda D. Butturini, op. cit., p. 90. Si tratta di situazioni in cui l'utente del social media accoglie e condivide le informazioni proposte senza riflettere sulla loro veridicità perché quelle informazioni confermano i suoi pregiudizi. Ciò determina la nascita di gruppi sociali chiusi e fortemente polarizzati da un punto di vista culturale.

²⁶ Sul punto D. Butturini, op. cit., p. 104 opera una distinzione tra pluralismo interno ed esterno.

Cost.²⁷, e su cui concentra la sua attenzione Matteo Frau²⁸. Questo diritto, secondo l'autore, è attualmente minacciato dal tentativo di fissare, mediante una disciplina normativa²⁹, i criteri che devono guidare le corti e le autorità nazionali nel bilanciamento con altri interessi pure rilevanti³⁰. Una regolamentazione rigida del diritto in questione comporta il rischio di un'automatica prevalenza dell'interesse all'informazione e alla divulgazione delle informazioni relative ad un soggetto³¹, anche quando queste informazioni siano relative al passato e quindi l'interesse verso queste ultime non sia più effettivo e attuale³². Per scongiurare simili situazioni, l'autore ritiene opportuno lasciare discrezionalità ai giudici, così che stabiliscano, di volta in volta, quale è il grado di tutela e il peso da attribuire a questo diritto rispetto agli altri interessi in gioco a seconda delle caratteristiche del caso, in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Cassazione.

Il ruolo centrale assunto dalle piattaforme digitali risulta evidente dal progressivo coinvolgimento delle stesse in un numero di funzioni e interazioni sempre maggiore, tanto che si può parlare di una *piattaformizzazione* dello spazio pubblico³³. In virtù di questa centralità, ci si potrebbe domandare se sia possibile configurare uno statuto costituzionale dei *social network* e, di conseguenza, se il rapporto tra utenti e piattaforme sia ancora configurabile esclusivamente in termini privatistici. È a questa domanda che risponde lo scritto di Marco Bassini³⁴. A seguito di una ricostruzione degli approdi giurisprudenziali cui si è giunti negli Stati Uniti³⁵ e in Italia³⁶, l'autore prende atto dell'incertezza sullo

²⁷ Cass., sentenza 5 aprile 2012, n. 5525.

²⁸ M. Frau, *L'evoluzione del diritto all'oblio nella rete di Internet*, in G. Ferri (a cura di), *Diritto costituzionale e nuove tecnologie*, cit., p. 147 ss.

²⁹ M. Frau, *op. cit.*, pp. 158-159 analizza il *General Data Protection Regulation*, anche noto con l'acronimo "GDPR", ovvero il Regolamento sulla tutela dei dati personali n. 679 del 2017. In particolare, l'Autore pone in evidenza l'erronea assimilazione, di cui all'art. 17 del Regolamento, tra il diritto all'oblio e il diritto alla cancellazione dei dati, poiché quest'ultimo è solo una delle modalità attraverso le quali può essere tutelato il diritto all'oblio.

³⁰ *Ivi*, p. 162.

³¹ M. Frau, *op. cit.*, p. 170.

³² Sul punto, l'Autore richiama a Cass., 26 giugno 2013, n. 16111 e Cass., Sez. un., 22 luglio 2019, n. 19681. Con la prima sentenza, la Cassazione afferma la necessità che il diritto all'oblio ceda il passo al diritto di cronaca solamente nel caso in cui vi sia un interesse «effettivo ed attuale alla diffusione della notizia», poiché, altrimenti, si riconoscerebbe a quest'ultimo diritto una permanenza automatica, anche laddove il contesto storico sia, al contrario, mutato. Con la sentenza del 2019, la Corte fa invece riferimento all'esigenza di lasciare spazio alla discrezionalità del giudice nel contemperare il diritto all'oblio con l'interesse alla divulgazione.

³³ Cfr. M. Bassini, *Lo statuto costituzionale dei social network: nuovi attori e servizi pubblici?*, cit., pp. 51.

³⁴ *Ivi*, pp. 47 ss.

³⁵ Il riferimento è alle decisioni *Packingam v. State of North Carolina*, 582 U. S. (2017); *Knight First Amendment Institute at Columbia University v. Trump*, 302 F. Supp. 3d 541 (S.D.N.Y. 2018) e a *Praeger University v. Google LLC*, Case No. 18-15712.

³⁶ M. Bassini, *op. cit.*, p. 65. L'A. analizza tre decisioni del Tribunale di Roma: Trib. Roma, sez. impresa, ord. 12 dicembre 2019, confermata, in sede di reclamo cautelare, dall'ordinanza collegiale Trib. Roma, sez.

statuto giuridico delle piattaforme e, tuttavia, ritiene che l'attribuzione di funzioni pubbliche ai *social network* debba escludersi in quanto foriera di alcune criticità³⁷. Infatti, una configurazione di questo tipo potrebbe, tra le altre cose, ridurre gli spazi d'intervento sui contenuti, ancorando il potere di moderazione delle piattaforme alla sola disciplina statale e non anche alle condizioni di servizio. Queste ultime potrebbero al contrario prevedere margini di intervento più ampi e più efficaci nella lotta alla diffusione della disinformazione, costituita non solo dai contenuti illeciti ma anche, ad esempio, dalle notizie false.

Il peso determinante assunto dalle piattaforme digitali pone l'esigenza di regolamentare la loro attività, almeno nei suoi aspetti più essenziali, tra i quali vi è sicuramente la responsabilità degli intermediari per i contenuti diffusi dagli utenti tramite i servizi da loro offerti. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, il contributo di Maria Romana Allegri³⁸ si incentra sulla proposta di regolamento, presentata dalla Commissione europea alla fine del 2020 in materia di mercato unico dei servizi digitali, il *Digital Services Act* (DSA)³⁹. Occorre qui aggiungere che la proposta è stata poi approvata il 5 luglio 2022 dal Parlamento europeo e il regolamento è entrato in vigore dal 2023⁴⁰. Quest'ultimo supera la normativa precedentemente vigente, di cui alla direttiva 2000/31/CE, predisponendo una disciplina adeguata al ruolo non più passivo ma attivo dei *provider*, in ragione del fatto che questi ultimi non si limitano a fornire uno spazio o un collegamento ad Internet con cui condividere contenuti, bensì sono portatori di interessi economici, dotati della capacità di organizzare i contenuti mediante gli algoritmi.

Il DSA testimonia la tendenza dell'Unione europea a voler ottenere maggiore sovranità nell'ambiente digitale, sostituendosi non solo alle grandi imprese multinazionali operanti nel settore, ma anche agli Stati membri⁴¹. Nell'ambiente di Internet, privo di confini, la sovranità statale risulta indebolita, dal punto di vista del suo legame con il territorio, e lo stato perde il potere di controllare i comportamenti di coloro che operano in uno stesso

impresa, 29 aprile 2020 (caso *CasaPound c. Facebook*); Trib. Roma, sez. diritti della persona e immigrazione, ord 23 febbraio 2020 (caso *Forza Nuova c. Facebook*).

³⁷ M. Bassini, op. cit., pp. 70-73.

³⁸ M. R. Allegri, *La responsabilità degli intermediari digitali nella proposta di regolamento europeo dei servizi digitali*, cit., p. 3 ss. Sul Digital Services Act cfr. M. Bassini, *L'Unione europea al grande passo: verso una regolazione di mercati e servizi digitali*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 1/2021, p. 224.

³⁹ COM (2020) 825 del 15 dicembre 2020.

⁴⁰ Reg. UE 2022/2065.

⁴¹ V. M. R. Allegri, *La responsabilità degli intermediari digitali*, cit., p. 27.

ambiente⁴². Allo stesso tempo, le piattaforme digitali si affermano come nuovi poteri sovrani, ponendosi come *gatekeepers* dello spazio digitale⁴³ e incidendo sull'esercizio di libertà fondamentali. A fronte della difficoltà degli Stati nel disciplinare in via autonoma l'attività delle piattaforme digitali, l'Unione europea, a partire dalla fine del 2020, ha iniziato a rivendicare sovranità digitale, dettando delle regole a livello sovranazionale mediante le quali attuare e garantire le libertà e i valori costituzionali europei anche nell'ambiente digitale. Di tale vocazione dell'Unione europea si occupa il contributo di Giulia Tiberi⁴⁴. L'autrice richiama una serie di iniziative dell'Unione europea, adottate a partire dalla fine del 2020, dalle quali emerge un vero e proprio "modello europeo"⁴⁵. Quest'ultimo, delineato compiutamente nella Comunicazione presentata dalla Commissione europea il 9 marzo 2021, intitolata *2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade*⁴⁶, è caratterizzato da un'inedita integrazione tra il massimo utilizzo dei dati per lo sviluppo economico nel mercato unico, da un lato, e dalla presenza di elevati *standard* etici, di *privacy* e di sicurezza, dall'altro⁴⁷.

3. L'esercizio dei diritti e le nuove tecnologie.

Proseguendo nell'analisi del volume, nella seconda parte, l'attenzione viene posta sui diritti, ambito nel quale risultano molto evidenti le conseguenze prodotte dalle nuove tecnologie. Il progresso tecnologico ha sicuramente comportato dei vantaggi, consentendo l'esercizio di diritti anche laddove in precedenza non sarebbe stato possibile, come è

⁴² G. Tiberi, *L'irresistibile ascesa della sovranità digitale europea*, in G. Ferri (a cura di), *Diritto costituzionale e nuove tecnologie*, p. 186. Nello stesso senso M. R. Allegri, *op. cit.*, p. 25. Sul punto cfr. M. Betzu, *Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale*, *cit.*, p. 41 ss., sostiene che l'indebolimento della sovranità statale, come conseguenza della globalizzazione, sia solo apparente poiché, se pure gli Stati hanno qualche difficoltà nella regolazione delle dinamiche della Rete, le caratteristiche del mondo digitale sono state determinate anche dall'applicazione delle normative statali e sovranazionali.

⁴³ Sulla funzione di "custodi" digitali svolta dalle piattaforme v. G. Pitruzzella, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in *MediaLaws*, n. 1/2018, p. 4.

⁴⁴ G. Tiberi, *L'irresistibile ascesa della sovranità digitale europea*, *cit.*, p. 175 ss.

⁴⁵ G. Tiberi, *op. cit.*, *passim*. In particolare, vi è la proposta di regolamento sulla governance dei dati, il *Data Governance Act* (COM 2020 767 final); la proposta di regolamento volta a garantire la concorrenza nei mercati digitali, il *Digital Market Act* (COM 2020 842 final); il già citato *Digital Services Act* (DSA) sul mercato unico dei servizi digitali; infine, la prima proposta sullo sviluppo e sull'impiego dell'Intelligenza Artificiale, l'*Artificial Intelligence Act* (COM 2021 206 final.).

⁴⁶ COM (2021) 118 del 9 marzo 2021, p. 1.

⁴⁷ G. Tiberi, *op. cit.*, p. 189. Si tratta, secondo l'autrice, di un "concetto-ombrello", in quanto composto da iniziative che riguardano l'aspetto normativo, quello infrastrutturale e quello economico, tutte volte a far sì che l'Unione europea si renda indipendente da influenze esterne.

accaduto, ad esempio, nel caso dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Allo stesso tempo, però, l'utilizzo delle nuove tecnologie può determinare, e talvolta ha in concreto determinato, delle conseguenze negative per la tutela di alcuni diritti, anche di carattere fondamentale.

Tra questi vi è sicuramente il diritto allo studio, analizzato da Luigi Franco con riferimento alle sue modalità di esercizio durante l'emergenza pandemica⁴⁸. È stato possibile garantire la continuità del suo esercizio mediante l'introduzione della didattica a distanza (DaD), una modalità di erogazione delle prestazioni didattiche, durante la sospensione della didattica in presenza, che prevede il ricorso agli strumenti tecnologici ed informatici⁴⁹. La sua previsione è avvenuta in modo improvviso, per far fronte a situazioni di emergenza e urgenza, e ha, tuttavia, prodotto anche delle conseguenze negative, come risulta da varie ricerche cui fa riferimento l'autore⁵⁰. In particolare, i risultati delle ricerche dimostrano che la DaD non ha raggiunto in modo adeguato tra il 20% e il 25% degli studenti a causa dell'insufficienza tecnologica, della rete di infrastrutture e della connettività, con il risultato di aumentare la *povertà educativa*. Inoltre, si è verificata una lesione della funzione perequatrice della scuola, determinata dal fatto che sono stati colpiti gli studenti socialmente più svantaggiati e dall'aumento delle differenze intercorrenti tra le Regioni, penalizzando soprattutto quelle meridionali⁵¹.

Le nuove tecnologie hanno inciso fortemente anche sul mondo del lavoro, andando a cambiare il modo di intendere i luoghi, i tempi e le modalità di svolgimento delle attività lavorative. Un esempio di questo è lo *smart working*, di cui si occupa lo scritto di Gloria

⁴⁸ L. Franco, *La scuola scritta con la matita nella pandemia: tra didattica a distanza, didattica digitale integrativa e nuove tecnologie*, in G. Ferri (a cura di), *Diritto costituzionale e nuove tecnologie*, cit., p. 241 ss.

⁴⁹ L'introduzione della didattica a distanza è avvenuta mediante i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (d.P.C.M.) del 25 febbraio e del 1° marzo 2020, che trovano la loro base giuridica sul decreto-legge n. 6/2020. Quest'ultimo decreto ha suscitato un dibattito in dottrina a causa dell'ampiezza dei poteri attribuiti alle autorità competenti. Cfr., *ex multis*, M. Luciani, *Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell'emergenza*, in *Rivista AIC*, n. 2/2020, p. 109 ss.; G. Belletti, *La "confusione" nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell'emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2020, p. 179 ss.; M. Calamo Specchia, A. Lucarelli e F. Salmoni, *Sistema normativo delle fonti nel governo giuridico della pandemia. Illegittimità diffuse e strumenti di tutela*, in *Rivista AIC*, n. 1/2021, p. 414.

⁵⁰ L. Franco, op. cit., p. 256-257. Si tratta della ricerca nazionale SIRD (Società Italiana di Ricerca Didattica) *Per un confronto sulle modalità di didattica a distanza adottate nelle scuole italiane nel periodo di emergenza COVID-19*; del rapporto CENSIS, *La scuola e i suoi esclusi*; del rapporto SVIMEZ sull'economia e la società del Mezzogiorno, intitolato *L'Italia disuguale di fronte all'emergenza pandemica; il contributo del sud alla ricostruzione*; dell'indagine del CNR, *La famiglia e la scuola ai tempi Covid-19*; della ricerca di Save the children intitolata *L'impatto del coronavirus sulla povertà educativa*; del Dossier della Fondazione Agnelli, *La DaD nell'anno scolastico 2020-21: una fotografia*. Per i riferimenti sugli indirizzi Internet v. L. Franco, op. cit., p. 256, da nota 102 a 107.

⁵¹ L. Franco, op. cit., pp. 257-258.

Marchetti, ponendo l'accento sulla necessità di considerare e porre rimedio agli effetti negativi prodotti dal ricorso agli strumenti tecnologici a fini lavorativi⁵². In particolare, lo *smart working* è stato introdotto dalla legge n. 81 del 2017⁵³ con lo scopo di favorire una conciliazione tra i tempi di lavoro e la sfera privata del lavoratore. Offrendo maggiore flessibilità, esso consente la creazione di maggiori opportunità di occupazione anche per le donne che svolgono attività di cura, in modo da ridurre il *gender gap*. Tuttavia, questa nuova forma di lavoro è caratterizzata dall'utilizzo di strumenti digitali che possono far sorgere il rischio di *iperconnessione*, a danno del diritto al riposo di cui all'art. 36 Cost. e del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. Inoltre, essa può determinare un sovraccarico di responsabilità, soprattutto in capo alle lavoratrici donne, aumentando il *gender gap*. Alla luce di tutto questo, l'autrice pone in evidenza la necessità di disciplinare compiutamente un diritto alla disconnessione dal lavoro, da concepire in maniera ampia, come diritto a una vita privata, in un contesto di relazioni sociali, senza interferenze con la vita lavorativa⁵⁴. Questa concezione di carattere ampio si può rinvenire anche nell'ambito dell'Unione europea, come si evince dalla risoluzione con cui il Parlamento europeo ha raccomandato alla Commissione⁵⁵ di avanzare una proposta di direttiva che riconosce il diritto alla disconnessione, prevedendo uno *standard* di disciplina a livello europeo⁵⁶.

La questione delle conseguenze prodotte dalle nuove tecnologie si pone anche in relazione al diritto alla salute, anche se, in questo caso, presenta dei caratteri peculiari, come rilevato da Donatella Morana nel suo scritto⁵⁷. Nell'ambito della tutela della salute vi è un collegamento funzionale tra il progresso tecnico-scientifico e il diritto alla salute in base al quale il progresso tecnico non è una mera eventualità ma, al contrario, è una finalità che deve essere perseguita dalle istituzioni repubblicane in virtù del dovere di promozione della

⁵² G. Marchetti, *Il diritto alla disconnessione dal lavoro tra riconoscimento nell'ordinamento italiano e proposta di tutela europea*, in G. Ferri (a cura di), *Diritto costituzionale e nuove tecnologie*, cit., p. 297 ss.

⁵³ Legge 22 maggio 2017, n. 81 (*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato*).

⁵⁴ Cfr. G. Marchetti, *op. cit.*, pp. 306-311. Nel senso di una concezione del diritto alla disconnessione come estensione del diritto alla *privacy* cfr. N. Miniscalco, *Il diritto alla disconnessione: un nuovo profilo della privacy nel terzo millennio*, in Aa. Vv., *Il diritto costituzionale e le sfide dell'innovazione tecnologica. Atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa*, cit., p. 457.

⁵⁵ Risoluzione del 21 gennaio 2021.

⁵⁶ V. G. Marchetti, *op. cit.*, p. 313. L'A. precisa, a p. 316, che, in Italia, con legge 6 maggio 2021, n. 61, di conversione del d. l. 13 marzo 2021, n.30 è stato previsto il diritto alla disconnessione ma solamente per gli *smart worker*, e non per tutti i lavoratori. Inoltre, la definizione delle modalità e degli orari di disconnessione viene affidata all'accordo individuale, e non alla contrattazione collettiva, col rischio di porre il lavoratore in una posizione di debolezza rispetto al datore di lavoro. Dunque, secondo l'A., è auspicabile l'adozione della direttiva per garantire una tutela effettiva a questo diritto.

⁵⁷ D. Morana, *Diritto alla salute, ricerca tecnico-scientifica e innovazioni tecnologiche*, in G. Ferri (a cura di), *Diritto costituzionale e nuove tecnologie*, cit., p. 321 ss.

ricerca tecnica e scientifica, imposto dall'art. 9 Cost. Sotto questo punto di vista, l'autrice prende in considerazione il fenomeno di recente diffusione costituito dalla sanità digitale, espressione che fa riferimento alle ipotesi di applicazione delle *information and communication technologies* (ICT) nell'ambito sanitario⁵⁸. Alcune applicazioni delle ICT, quali il fascicolo sanitario elettronico e la telemedicina, sono state largamente utilizzate durante la pandemia, consentendo la continuazione del rapporto di cura tra medico e paziente anche a distanza. Alla luce di questo loro potenziale, viene prospettata la possibilità di utilizzare questi strumenti anche in via ordinaria, purché siano adoperati nel rispetto delle garanzie costituzionali previste in tema di tutela della salute quali il rispetto della persona umana e il consenso informato del paziente⁵⁹.

Un altro ambito di sviluppo delle nuove tecnologie è quello delle tecniche riproduttive. L'elaborazione di nuove tecniche di procreazione medicalmente assistita ha ampliato il diritto alla procreazione, fornendo la possibilità di diventare genitori anche laddove in natura non sarebbe possibile. Tuttavia, queste tecniche pongono problemi da un punto di vista giuridico come, ad esempio, la contrapposizione tra il diritto all'anonimato del donatore e il diritto del figlio, nato da pratiche eterologhe, alla conoscenza delle proprie origini, poiché quest'ultimo comprende il diritto di accedere ai dati identificativi del donatore. Questa contrapposizione è oggetto del contributo di Ilaria Carlotto⁶⁰. Dopo una disamina dei diversi ordinamenti che tutelano⁶¹ e che vietano⁶² l'anonimato del donatore, l'autrice pone in evidenza come, negli ordinamenti che accordano preminenza all'anonimato, tra i quali vi è anche il nostro⁶³, viene attribuito un diverso peso al diritto alle origini, a seconda che la filiazione sia il frutto di una procreazione eterologa o di

⁵⁸ Il fenomeno comprende tanto l'*eHealth* quanto le aree emergenti che coinvolgono l'utilizzo di *big data*, come la genomica e le applicazioni medico sanitarie dell'Intelligenza Artificiale.

⁵⁹ Cfr. D. Morana, op. cit., pp. 337-338.

⁶⁰ I. Carlotto, *Le nuove tecniche riproduttive: riflessioni sulle pratiche eterologhe e l'anonimato del donatore*, in G. Ferri (a cura di), *Diritto costituzionale e nuove tecnologie*, cit., p. 219 ss.

⁶¹ V. I. Carlotto, op. cit., p. 225. Tra i paesi che tutelano l'anonimato vi sono la Spagna, la Grecia. Anche la Francia e il Portogallo, rispettivamente fino al 2021 e al 2018, tutelavano l'anonimato. In seguito, però, in Francia, l'approvazione della legge n. 2012.1017 del 2 agosto 2021 ha rimosso l'anonimato del donatore concedendo al figlio di accedere ai dati al compimento della maggiore età. Invece, in Portogallo, la regola dell'anonimato del donatore, prevista dalla legge n. 32 del 2006, è stata dichiarata illegittima dal Tribunale costituzionale portoghese con sentenza n. 225 del 2018.

⁶² I. Carlotto, op. cit., p. 223 fa riferimento alla Gran Bretagna, alla Germania, alla Norvegia, alla Finlandia, alla Svizzera, all'Austria, ai Paesi Bassi e alla Svezia.

⁶³ Sul punto, I. Carlotto, op. cit., p. 228. In particolare, nel nostro ordinamento la legge 19 febbraio 2004, n. 40 aveva vietato le pratiche eterologhe e ciò aveva ridimensionato il problema del riconoscimento del diritto alle origini. In seguito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 162 del 2014, ha dichiarato incostituzionale la legge in questione nella parte in cui non consente il ricorso alle pratiche di fecondazione eterologa nemmeno nell'ipotesi di coppia sterile o assolutamente infertile. Ha ampliato, in questo modo, i diritti della coppia ma non ha fatto chiarezza in merito al diritto alle origini del figlio.

adozione. Così, mentre in caso di adozione, a questo diritto viene riconosciuto rango costituzionale, in quanto concepito come necessario ai fini della ricostruzione dell'identità personale, lo stesso non viene riconosciuto al figlio nato a seguito di procreazione eterologa, venendosi così a creare un'evidente disparità di trattamento. Questa disparità non può essere giustificata dal diverso tipo di rapporto che intercorre, da un lato, tra il genitore biologico e figlio adottato e, dall'altro, tra il donatore e il figlio eterologo perché con la donazione di gameti vi è comunque la trasmissione di patrimonio genetico e, dunque, di tratti somatici e caratteriali che sicuramente sono parte dell'identità della persona⁶⁴. Dunque, è necessario riconoscere questo diritto anche al figlio eterologo in quanto diritto strettamente connesso all'identità personale.

Considerando i diritti nel loro insieme, lo sviluppo tecnologico ha determinato la creazione di sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) che riescono a risolvere problemi complessi, mediante l'utilizzo della logica e di algoritmi che elaborano *set* di dati provenienti dall'esterno. Tuttavia, da un punto di vista giuridico, questi sistemi possono essere utilizzati in modo distorto, producendo delle decisioni con effetti discriminatori nei confronti di alcuni individui o gruppi sociali, come rilevato da Giovanni Guglia nel suo scritto⁶⁵. L'autore rinviene la ragione di queste decisioni discriminatorie nel fatto che esse si fondano su dati che sono a loro volta falsati da orientamenti culturali e preconcetti dei programmatori della macchina. Inoltre, nella maggior parte dei casi, si tratta di discriminazioni indirette, che risultano difficili da comprendere e da dimostrare da parte dei loro destinatari⁶⁶. Uno strumento di tutela dei diritti a fronte di tali discriminazioni è costituito dalla disciplina sul trattamento dei dati personali che, grazie all'alto livello di sicurezza e trasparenza raggiunto, ha aumentato la responsabilità giuridica di chi effettua il trattamento⁶⁷. Inoltre, tanto l'Unione europea quanto il Consiglio d'Europa stanno

⁶⁴ Cfr. I. Carlotto, *op. cit.*, pp. 231-235.

⁶⁵ V. G. Guglia, *L'Intelligenza Artificiale e la tutela dei diritti umani*, in G. Ferri (a cura di), *Diritto costituzionale e nuove tecnologie*, cit., pp. 267 ss. Sul punto cfr. G. Fares, *Diritti sociali e nuove tecnologie*, in in P. Costanzo, P. Magarò e L. Trucco (a cura di), *Il diritto costituzionale e le sfide dell'innovazione tecnologica, Atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa*, cit., p. 80 e, *Ivi*, C. Nardocci, *Intelligenza artificiale e discriminazioni*, p. 242 ss.

⁶⁶ *Ivi*, p. 270. L'A. sostiene che l'opacità che caratterizza il sistema di IA si trasmette alla decisione da questo elaborata, rendendola altrettanto opaca. Sul punto, da ultimo, A. Simoncini, *Il linguaggio dell'Intelligenza Artificiale e la tutela costituzionale dei diritti*, in *Rivista AIC*, n. 2/2023, p. 1 ss.

⁶⁷ Le venti normative in materia di tutela dei dati sono, a livello europeo, il già citato Regolamento generale dell'Unione europea, n. 679 del 2016, ovvero il *General Data Protection Regulation* (GDPR) e, a livello internazionale, la Convenzione n. 108 del 1981, adottata dal Consiglio d'Europa.

cercando di adottare regole nuove⁶⁸, con lo scopo di favorire uno sviluppo dei sistemi di IA che sia rispettoso dei valori etici e dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo.

4. Le applicazioni delle nuove tecnologie ai processi decisionali.

La terza ed ultima parte del volume si incentra sull'impatto prodotto dall'innovazione tecnologica sui processi decisionali che caratterizzano le moderne democrazie rappresentative, analizzando le problematiche poste dall'utilizzo delle nuove tecnologie, anche con riferimento a quest'ambito.

Il primo processo decisionale che svolge un ruolo centrale in ogni ordinamento democratico è costituito dal voto mediante il quale i cittadini eleggono i loro rappresentanti. L'applicazione delle nuove tecnologie al diritto di voto consente l'espressione del suffragio tramite la forma del voto elettronico, oggetto dello scritto di Stefano Catalano⁶⁹. La riflessione su questa modalità di voto prende le mosse dall'adozione del decreto del 9 luglio 2021 da parte del Ministero dell'Interno contenente linee guida per la sperimentazione del voto in via digitale, per garantire l'esercizio del diritto di voto agli italiani all'estero e a coloro che non si trovino nel comune nella cui lista sono iscritti per ragioni mediche, di lavoro o di studio⁷⁰, ampliando in modo evidente la partecipazione al procedimento elettorale. Dopo aver ricordato la differenza tra voto elettronico *presidiato* e *non presidiato*⁷¹, l'autore valuta la legittimità di queste modalità di espressione del suffragio rispetto all'art. 48 Cost., che attribuisce il valore di principio fondamentale

⁶⁸ V. G. Guglia, op. cit., p. 279. Per quanto attiene all'Unione europea, l'iniziativa più rilevante è la già citata *Proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale*, presentata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 aprile 2021 con la Comunicazione n. 206. Nell'ambito del Consiglio d'Europa, nel 2018 è stato adottato un Protocollo di emendamento della Convenzione 108 che ha dato vita alla *Convenzione 108*" (CETS n. 223).

⁶⁹ S. Catalano, *Il voto elettronico*, in G. Ferri (a cura di), *Diritto costituzionale e nuove tecnologie*, cit., p. 341.

⁷⁰ Si tratta del decreto adottato il 9 luglio 2021 dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, che approva *Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione limitata a modelli che a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti*.

⁷¹ Il voto elettronico *presidiato* è costituito dall'espressione della volontà mediante strumenti informatici all'interno dei seggi, quindi in luoghi pubblici controllati dall'amministrazione statale mediante un personale apposito. Il voto elettronico *non presidiato* è espresso a distanza, mediante l'utilizzo di un dispositivo dotato di accesso alla rete Internet.

dell'ordinamento costituzionale al diritto di voto e ai requisiti di personalità, uguaglianza, segretezza e libertà che devono caratterizzarlo. Il voto elettronico, secondo l'autore, non risulta compatibile con la Costituzione in quanto inidoneo a garantire congiuntamente la segretezza del voto e la verificabilità del procedimento elettorale da parte di ogni cittadino, a danno della libertà del voto e della genuinità dello stesso, intesa come capacità del sistema di esprimere in modo esatto la volontà manifestata dall'elettore. Tuttavia, l'autore non esclude che, laddove si trovino soluzioni ai problemi delineati, simili sistemi di voto possano trovare applicazione. Ciò è possibile soprattutto in relazione al voto elettronico presidiato, le cui criticità sono essenzialmente di carattere tecnico, di sicurezza del funzionamento dei sistemi di voto. In tal caso, quest'ultima modalità di voto si rivelerebbe quella più efficace per permettere la partecipazione degli elettori italiani all'estero o che si trovano lontani dal luogo di residenza, consentendo loro di votare in modo sicuro nei consolati o nelle ambasciate, in condizioni equivalenti a quelle assicurate nei seggi situati nel territorio nazionale⁷².

Un altro processo decisionale al quale potrebbero essere applicate le nuove tecnologie e, in particolare, i sistemi computazionali, è costituito dal giudizio in via incidentale dinanzi alla Corte costituzionale, profilo di cui si occupa Paolo Zicchittu⁷³. Questi prospetta un impiego di sistemi di intelligenza artificiale che possano realizzare un controllo della creatività giurisprudenziale, prevedendo gli sviluppi giurisprudenziali in termini probabilistici e legando la Corte al rispetto dei propri precedenti e delle regole del processo costituzionale per quanto attiene alla definizione di aspetti processuali e non anche alla decisione del merito⁷⁴. Il monitoraggio contribuirebbe a garantire la certezza del diritto e ad aumentare la legittimazione della Corte di fronte alle altre istituzioni e alla comunità politica, poiché, rendendo conoscibili le ragioni alla base di una decisione più *creativa*, consentirebbe un confronto tra giudice costituzionale e società civile.

Da un punto di vista più generale, come accennato in precedenza, lo sviluppo dell'ambiente digitale influisce sulla democrazia rappresentativa tanto in relazione alla rappresentanza politica quanto con riferimento alle forme di partecipazione politica⁷⁵. Un esempio di

⁷² S. Catalano, op. cit., p. 370-372.

⁷³ P. Zicchittu, *Le 'macchine' custodi? Riflessioni attorno al concetto di giustizia costituzionale predittiva*, in G. Ferri (a cura di), *Diritto costituzionale e nuove tecnologie*, cit., p. 401.

⁷⁴ *Ivi*, p. 418.

⁷⁵ Cfr. sul tema C. F. Ferrajoli, *Rappresentanza e partecipazione politica*, in P. Costanzo, P. Magarò e L. Trucco (a cura di), *Il diritto costituzionale e le sfide dell'innovazione tecnologica, Atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa*, cit., p. 123 ss.

questa trasformazione è costituito dalla raccolta di firme per i referendum abrogativi in materia di eutanasia e di uso legale della cannabis, che è avvenuta nel nostro ordinamento nel 2021, sulla base delle nuove modalità introdotte dal legislatore⁷⁶, consentendo la raccolta di quasi un milione di firme in pochi mesi. Sotto questo punto di vista, la Rete sembra fornire la possibilità di attuare una democrazia diretta, intesa come gestione del potere politico direttamente da parte dei cittadini. Anche in ragione della crisi di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni rappresentative, il contributo di Mario Patrono tenta di comprendere se mediante il digitale si possa di fatto realizzare una democrazia diretta, in sostituzione di quella rappresentativa⁷⁷. L'autore ritiene che ciò non sia possibile per il rischio che la democrazia diretta sfoci nel suo contrario e, quindi, in una democrazia plebiscitaria, guidata da un soggetto che indichi al popolo quali sono realmente i suoi bisogni e in cui le libertà individuali e collettive, i sistemi di tutela e garanzia, la legalità dell'azione del Governo e i diritti delle minoranze sono tutelati solo formalmente. Di fronte all'inadeguatezza delle istituzioni rappresentative a soddisfare le aspettative di una società in continuo cambiamento e all'impossibilità di attuare delle alternative come la democrazia diretta, è necessario operare sulla struttura e sull'uso di tutti i poteri pubblici nel loro complesso e risolvere la crisi vissuta dal sistema partitico⁷⁸.

5. Considerazioni conclusive.

All'esito della ricostruzione e dell'esposizione delle questioni principali trattate da ciascun autore all'interno del volume, pare opportuno svolgere delle osservazioni.

Il volume offre una panoramica da un punto di vista giuridico delle diverse conseguenze prodotte dall'evoluzione tecnologica nell'ambito della comunicazione, con riferimento ai diritti dell'individuo e con riferimento ai processi decisionali caratterizzanti una democrazia rappresentativa e, per ciascun ambito, ciò che rileva è l'ambivalenza di questi strumenti tecnologici che, da un lato, mostrano un potenziale virtuoso in termini di garanzia di diritti e, dall'altro, sono suscettibili di mettere a rischio quegli stessi diritti. I diversi

⁷⁶ Il riferimento è all'art. 38-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*), convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108.

⁷⁷ M. Patrono, *Democrazia rappresentativa e democrazia diretta nell'era digitale. Breve storia di un futuro (im)possibile*, in G. Ferri (a cura di), *Diritto costituzionale e nuove tecnologie*, cit., p. 373.

⁷⁸ M. Patrono, op. cit., p. 398.

contributi illustrano i vantaggi prodotti da queste innovazioni rispetto a vari aspetti della vita di ciascuno⁷⁹. Si pensi innanzitutto alla libertà d'espressione, che, grazie alla Rete, si è potuta espandere in maniera notevolmente più ampia rispetto a come aveva fatto con gli altri mezzi di comunicazione di massa. Benefici si sono avuti anche a favore del diritto allo studio, del diritto al lavoro e del diritto alla salute, la cui continuità è stata garantita anche in un momento di emergenza, proprio mediante l'impiego alle innovazioni tecnologiche. Inoltre, in prospettiva, l'utilizzo di strumenti informatici può produrre effetti positivi anche con riferimento alla rappresentanza e alla partecipazione politica.

Tuttavia, i problemi e i rischi che emergono dall'utilizzo di questi nuovi strumenti sono altrettanto chiari. Con riferimento alla comunicazione, la comparsa di grandi attori privati che controllano le piattaforme digitali su cui circolano le informazioni e utilizzano i dati degli utenti per interessi economici pone problemi in termini di tutela dei dati degli utenti, di difficoltà di controllare la qualità dell'informazione che circola in Rete, con conseguente diffusione di notizie false, e di crisi della sovranità statale legata al territorio. Allo stesso modo, molteplici sono i problemi sorti con riferimento anche ai diritti: si pensi alle disuguaglianze sociali tra regioni acuite dal ricorso alla didattica a distanza e alla mancanza di un'efficace tutela del diritto alla disconnessione. Dunque, come giustamente evidenziato da Massimo Luciani, "opportunità e pericoli fatalmente si intrecciano" nell'ambito del rapporto tra le nuove tecnologie e i diritti costituzionali⁸⁰.

Di conseguenza, emerge un'esigenza di regolamentazione delle modalità di utilizzo delle nuove tecnologie al fine di valorizzare gli effetti positivi e i benefici di cui sono portatrici. Nell'ambito di questo processo di valorizzazione, è necessario predisporre delle discipline che considerino adeguatamente i valori costituzionali in modo da fornire una protezione efficace ai diritti. Rilevanti in questo senso sono le proposte in tema di responsabilità dei fornitori di servizi digitali, di regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale e le iniziative dell'Unione europea volte ad affermare una maggiore sovranità europea nello spazio digitale. Esse, infatti, pongono in evidenza la necessità di una risposta di carattere sovranazionale alle sfide poste dall'evoluzione tecnologica; e questo è un elemento cruciale perché si fonda sulla consapevolezza del carattere globale di alcuni fenomeni, ai quali è

⁷⁹ Lo rileva con specifico riferimento all'utilizzo di strumenti tecnologici nell'ambito della tutela della salute D. Morana, *Diritto alla salute, ricerca tecnico-scientifica e innovazioni tecnologiche*, in G. Ferri (a cura di), *Diritto costituzionale e nuove tecnologie*, cit., p. 338.

⁸⁰ M. Luciani, *Relazione conclusiva*, in P. Costanzo, P. Magarò e L. Trucco (a cura di), *Il diritto costituzionale e le sfide dell'innovazione tecnologica, Atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa*, cit., p. 495 con riferimento al rapporto tra diritti e nuove tecnologie.

necessario fornire risposte uniformi mediante l'adozione di politiche coordinate da parte degli Stati. Inoltre, bisogna rilevare che queste normative pongono tutte al centro i diritti e le libertà che costituiscono i valori europei, in quanto comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati membri dell'Unione, e ai quali è possibile offrire una tutela effettiva solo mediante una collaborazione attiva tra gli Stati e l'Unione europea.

Abstract: Il presente lavoro, nel recensire il volume “Diritto costituzionale e nuove tecnologie” a cura di G. Ferri, offre una panoramica delle principali ricadute prodotte dalla rivoluzione digitale sul diritto costituzionale. L'analisi si sviluppa lungo tre direttrici fondamentali. Innanzitutto, il contributo approfondisce l'impatto delle nuove tecnologie sul mondo della comunicazione online e sui processi di formazione del consenso; in secondo luogo, si analizzano le conseguenze in termini di esercizio dei diritti fondamentali, come il diritto allo studio o alla salute; infine, si esamina l'incidenza nei processi decisionali, ad esempio nell'espressione del diritto di voto. Il lavoro mostra i rischi e le opportunità per ciascuna delle tre linee di ricerca considerate, sottolineando il ruolo sempre più importante della normativa europea nel tentativo di governare gli attuali processi di trasformazione.

Abstract: The work, by reviewing the volume “Diritto costituzionale e nuove tecnologie” edited by G. Ferri, offers an overview of the main consequences produced by the digital revolution on constitutional law. The analysis develops along three fundamental lines. First, it examines in depth the impact of new technologies on online communication and on consent formation processes; secondly, it analyses the effects in terms of the exercise of fundamental rights, such as the right to education or the right to health; in the end, it examines the incidence on decision-making processes, for instance during the expression of the right to vote. The contribution shows the risks and the opportunities for each of the three lines of research considered, underlining the increasingly important role played by the European regulation in the attempt of ruling the current transformation processes.

Parole chiave: nuove tecnologie – diritto costituzionale – comunicazione online – libertà di parola – diritti fondamentali – processi decisionali.

Key words: new technologies – constitutional law – online communication – freedom of speech – fundamental rights – decision-making processes.